



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.10.2021
COM(2021) 624 final

2021/0317 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della
Finlandia**

{SWD(2021) 284 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia della Finlandia. A fronte di un prodotto interno lordo (PIL) pro capite pari al 139 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale della Finlandia è diminuito secondo le previsioni d'estate 2021 della Commissione del 2,8 % nel 2020 e complessivamente dello 0,1 % nel periodo 2020-2021. Gli aspetti di lunga data che incidono sui risultati economici a medio termine comprendono la crescita lenta della produttività, l'elevato fabbisogno di investimenti a favore della transizione verde e delle attività di ricerca e sviluppo, i crescenti livelli di indebitamento delle famiglie e le prestazioni del sistema sanitario.
- (2) Il 9 luglio 2019 e il 20 luglio 2020, nel contesto delle raccomandazioni rivolte alla Finlandia nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha raccomandato alla Finlandia, in particolare, di migliorare il rapporto costo/efficacia dei servizi socio-sanitari e la parità di accesso agli stessi, affrontare il problema della carenza di operatori sanitari, migliorare gli incentivi al lavoro, rafforzare le competenze e promuovere l'inclusione attiva, sostenere l'occupazione e rafforzare le politiche attive per il mercato del lavoro, concentrare la politica di investimento su ricerca e innovazione e sulla transizione verde e digitale, rafforzare il monitoraggio dell'indebitamento delle famiglie e garantire la vigilanza e l'applicazione efficaci del quadro antiriciclaggio. Avendo valutato i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che le raccomandazioni concernenti l'adozione di tutte le misure necessarie, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa siano state pienamente attuate.

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

Si sono compiuti progressi sostanziali per quanto riguarda la raccomandazione concernente l'adozione di misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese.

- (3) Nella sua raccomandazione sulla politica economica della zona euro il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri della zona euro di adottare, anche attraverso i rispettivi PRR, provvedimenti finalizzati tra l'altro a garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa e a migliorare ulteriormente la convergenza, la resilienza e la crescita sostenibile e inclusiva. Nella sua raccomandazione il Consiglio raccomandava altresì agli Stati membri della zona euro di rafforzare i quadri istituzionali nazionali, di garantire la stabilità macrofinanziaria, nonché di completare l'Unione economica e monetaria e rafforzare il ruolo internazionale dell'euro.
- (4) Il 27 maggio 2021, in esito a un processo di consultazione condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, che ha coinvolto autorità locali e regionali, parti sociali, organizzazioni della società civile, organizzazioni giovanili e altri portatori di interessi, la Finlandia ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. La titolarità nazionale dei PRR è alla base del successo della loro attuazione, dell'impatto duraturo a livello nazionale e della credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V di tale regolamento.
- (5) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("il dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio² al fine di sostenere la ripresa nel periodo successivo alla crisi COVID-19. Dovrebbero inoltre promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (6) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che comporterà riforme e investimenti in tutta l'Unione. Tramite l'attuazione coordinata e simultanea e la realizzazione di progetti transfrontalieri e multinazionali, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e genereranno ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e la creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria ad esso destinata.

² Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

- (8) Il PRR comprende misure che contribuiscono a tutti e sei i pilastri, con un numero significativo di componenti che si occupano di più pilastri contemporaneamente. Un simile approccio aiuta a garantire che ciascun pilastro sia affrontato in modo completo e coerente. Inoltre, alla luce delle sfide specifiche della Finlandia, della particolare attenzione prestata alla transizione verde e alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e della ponderazione complessiva tra i pilastri, il PRR garantisce in ampia misura una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale.
- (9) Per quanto riguarda il pilastro della transizione verde, il PRR prevede numerose misure che contribuiscono all'obiettivo della Finlandia di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035. Tali misure comprendono in particolare riforme e investimenti intesi ad aumentare la quota delle energie rinnovabili all'interno del mix energetico, favorire la decarbonizzazione dell'industria, ridurre le emissioni di edifici pubblici e privati e promuovere modalità di trasporto a basse emissioni.
- (10) Per promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il PRR prevede misure volte a innalzare il tasso di occupazione, attrarre talenti internazionali e aumentare la produttività. Al fine di mitigare gli shock negativi e rispondere meglio alle crisi, il PRR contiene azioni intese ad affrontare le annose questioni della parità di accesso al sistema socio-sanitario e della sua efficacia in termini di costi. Il PRR affronta globalmente il pilastro della trasformazione digitale nelle sue diverse dimensioni, con numerose componenti che riguardano direttamente o indirettamente la trasformazione digitale. Benché la Finlandia sia un leader mondiale in ambito digitale, si prevede che il PRR colmerà le lacune ancora presenti nelle infrastrutture digitali, migliorando ed ampliando le reti a banda larga ad alta velocità. Secondo le previsioni, le riforme e gli investimenti sosterranno inoltre la digitalizzazione delle imprese e del settore pubblico, ivi compreso il settore socio-sanitario, miglioreranno le competenze digitali, promuoveranno la ricerca e l'innovazione nel settore delle tecnologie digitali, sosterranno lo sviluppo della sicurezza delle informazioni e della cibersicurezza e investiranno nella digitalizzazione dei servizi ferroviari.
- (11) Si prevede che il PRR fornirà un contributo positivo alla coesione e alla convergenza, affrontando la questione delle differenze regionali esistenti nella fornitura di servizi pubblici, nonché le lacune ancora presenti nell'accesso alla banda larga. Per quanto riguarda le politiche per la prossima generazione, le riforme e gli investimenti mirano a sostenere l'apprendimento continuo, anche attraverso piattaforme digitali e servizi online più integrati, e ad aumentare l'offerta di istruzione superiore connessa a settori interessati da carenza di manodopera.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace (rating A) tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Finlandia, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (13) Il PRR comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare con efficacia tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni

specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Finlandia nell'ambito del semestre europeo nel 2019 e nel 2020, in particolare in materia di competenze, inclusione attiva, servizi integrati per i disoccupati e gli inattivi, ricerca e innovazione, basse emissioni di carbonio e transizione energetica, nonché monitoraggio dell'indebitamento delle famiglie. Le riforme e gli investimenti previsti nel PRR mirano inoltre a contribuire alla parità di accesso ai servizi sociali e sanitari e alla loro efficacia in termini di costi. Sono comprese anche misure volte a rendere più efficaci la vigilanza e l'applicazione del quadro antiriciclaggio.

- (14) Il PRR contiene diverse riforme e investimenti mirati per sostenere l'occupazione e aumentare il tasso di occupazione migliorando i servizi integrati per i disoccupati e gli inattivi, oltre a promuovere politiche attive per il mercato del lavoro mirate in particolare ai giovani e alle persone con capacità lavorativa parziale. Sono comprese misure volte a migliorare le competenze per il mercato del lavoro, in particolare nel contesto della transizione digitale e verde, anche a favore di soggetti appartenenti a gruppi sottorappresentati e scarsamente qualificati.
- (15) Secondo le previsioni, il PRR contribuirà alla resilienza del sistema sociosanitario. Si prevede che la misura strutturale in materia di garanzia dell'assistenza nell'ambito della riforma del sistema sociosanitario, abbinata a consistenti investimenti, migliorerà la parità di accesso ai servizi sociosanitari e la loro efficacia in termini di costi. L'accento è posto in primo luogo sul cambiamento dei modelli di assistenza sanitaria, sulla predisposizione di soluzioni nuove, in particolare soluzioni digitali, sull'individuazione precoce dei problemi e sullo sviluppo di servizi sociali e sanitari facilmente accessibili. Tale approccio è abbinato a misure volte a migliorare il rapporto costo/efficacia mediante interventi mirati di digitalizzazione, anche grazie a una maggiore disponibilità di dati e a un processo decisionale basato su evidenze, oltre all'uso di soluzioni di sanità elettronica. Il PRR mira anche ad aumentare il numero dei posti disponibili nell'ambito dell'istruzione superiore connessa a settori interessati da carenze di manodopera. Ciò dovrebbe contribuire ad affrontare il problema della carenza di operatori sanitari a medio termine.
- (16) Il PRR è fortemente incentrato sugli investimenti in materia di ricerca e innovazione, transizione verde e digitale, basse emissioni di carbonio e transizione energetica, nonché infrastrutture sostenibili ed efficienti. Regimi di sovvenzioni mirano a incentivare gli investimenti in nuove tecnologie a energia pulita, promuovendo l'utilizzo di veicoli a basse o zero emissioni e la decarbonizzazione dell'industria. Misure mirate sostengono gli investimenti nel settore digitale e in particolare nelle infrastrutture digitali, nella microelettronica, nel 6G, nell'intelligenza artificiale e nel calcolo quantistico.
- (17) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata alla pandemia in termini di politica di bilancio si possono considerare non rientranti nell'ambito di applicazione del PRR della Finlandia, benché quest'ultima abbia generalmente risposto adeguatamente e in misura sufficiente all'esigenza immediata di sostenere l'economia mediante strumenti di bilancio nel 2020 e nel 2021, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita. Inoltre la raccomandazione sulla realizzazione di progressi sufficienti verso l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2020 non è più pertinente, a causa della scadenza del periodo di bilancio corrispondente e dell'attivazione nel marzo 2020 della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita nel contesto della crisi COVID-19.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (18) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Finlandia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.
- (19) Le simulazioni dei servizi della Commissione mostrano che il PRR, insieme al resto delle misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL della Finlandia in misura compresa tra lo 0,4 % e lo 0,6 % entro il 2026, senza contare il possibile impatto positivo delle riforme strutturali, che può essere sostanziale. Il PRR comprende un numero significativo di riforme e investimenti che dovrebbero promuovere la crescita intelligente e sostenibile, in linea con la strategia industriale europea, sostenere la transizione verde e digitale e far fronte all'impatto della crisi, aumentando nel contempo la competitività e il potenziale di crescita della Finlandia. Le misure dovrebbero inoltre rispondere alla carenza di manodopera qualificata e alla disoccupazione strutturale e sostenere gli investimenti privati e la crescita delle PMI. La notevole attenzione prestata dal PRR alla digitalizzazione dovrebbe promuovere la crescita della produttività e gli investimenti a favore dell'innovazione.
- (20) Il PRR contribuisce all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, compresi i principi in materia di uguaglianza di genere, pari opportunità, sostegno attivo all'occupazione, inclusione delle persone con disabilità, istruzione, formazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché ad altre iniziative dell'UE, quali l'agenda per le competenze, l'iniziativa *Reskill and upskill* (riqualificare e aggiornare le competenze), la raccomandazione del Consiglio su istruzione e formazione professionale (IFP) e percorsi di miglioramento del livello delle competenze e la raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE). Il PRR è in linea con la garanzia per i giovani. In particolare, si prevede che il sostegno fornito dai servizi integrati per i giovani in ambito occupazionale, sanitario, sociale ed educativo contribuirà a prevenire l'esclusione sociale dei giovani e migliorare le loro prospettive di occupazione.
- (21) Il PRR mira anche a ridurre i ritardi accumulati nella prestazione di servizi di assistenza a causa della pandemia di COVID-19 e a migliorare la resilienza del sistema socio-sanitario, rafforzando quindi la resilienza istituzionale, riducendo le vulnerabilità agli shock e contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (22) Si prevede che il PRR contribuirà positivamente alla coesione e alla convergenza, affrontando la questione delle differenze regionali esistenti nella fornitura di servizi. Una maggiore coesione si otterrà principalmente grazie a servizi pubblici per l'impiego più integrati, all'estensione a nuove regioni dei servizi integrati per la capacità lavorativa e la salute mentale e al rafforzamento dei servizi integrati di sportello unico per i giovani nei comuni.

Non arrecare danni significativi

- (23) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (24) Il PRR garantisce che nessuna riforma o investimento arrechi un danno significativo ad alcuno dei sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ossia mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, nonché protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. La Finlandia ha fornito giustificazioni conformemente agli orientamenti tecnici della Commissione europea sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C 58/01) per tutte le misure incluse nel PRR. Laddove necessario, la Finlandia ha proposto misure di attenuazione o inserito elementi specifici nella definizione delle misure onde evitare di arrecare un danno significativo, il che dovrebbe essere garantito mediante traguardi pertinenti.
- (25) È stata prestata un'attenzione particolare alle misure il cui impatto sugli obiettivi ambientali merita un esame approfondito. Il PRR della Finlandia comprende diversi regimi generali di investimento, la cui conformità al principio "non arrecare un danno significativo" non può essere stabilita prima della fase di attuazione. Ciò vale in particolare per i regimi di sostegno strategico concernenti installazioni nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, nonché altri regimi di sostegno generali che comprendono investimenti in infrastrutture energetiche, sostegno per l'utilizzo dell'idrogeno e per la cattura e l'utilizzo del carbonio e investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) a sostegno della transizione verde. I criteri di ammissibilità per i prossimi inviti a presentare progetti dovrebbero escludere attività pericolose e richiedere che possano essere selezionate esclusivamente attività conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. La verifica della conformità degli investimenti al principio "non arrecare un danno significativo" dovrebbe essere resa vincolante mediante un traguardo associato alla pubblicazione di ciascun invito a presentare progetti.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (26) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 50,1 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VI di tale regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento, il PRR è coerente con le informazioni incluse nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (27) Si prevede che le riforme e gli investimenti forniranno un contributo significativo al perseguimento degli obiettivi della Finlandia in materia di decarbonizzazione e transizione energetica indicati nel piano nazionale per l'energia e il clima 2030 (PNEC 2030), contribuendo così all'obiettivo climatico dell'Unione. Un numero significativo di misure previste nel PRR sostengono l'obiettivo climatico, mentre numerose misure mirano anche a contribuire all'obiettivo ambientale, compresa la biodiversità. Alcune misure che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici possono inoltre favorire la conservazione della biodiversità, poiché i cambiamenti climatici rappresentano una delle principali minacce per la stessa. L'attuazione di tali misure dovrebbe avere un impatto duraturo, contribuendo in particolare alla transizione verde, al rafforzamento della biodiversità e alla protezione dell'ambiente.
- (28) Gli investimenti in tecnologie per le energie rinnovabili costituiscono una parte considerevole delle misure a sostegno degli obiettivi climatici. Altre misure significative a sostegno degli obiettivi climatici o ambientali comportano investimenti per la decarbonizzazione dell'industria, la riduzione delle emissioni del parco immobiliare, la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti e l'aumento dei tassi di riciclaggio e riutilizzo. Il PRR comprende anche un pacchetto di investimenti in RSI a sostegno della transizione verde.

Contributo alla transizione digitale

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 27,0 % della dotazione totale del PRR, calcolato secondo la metodologia di cui all'allegato VII di tale regolamento.
- (30) Le misure previste nel PRR contribuiscono ad affrontare le sfide della Finlandia in relazione alla transizione digitale. In particolare, benché la connettività digitale della Finlandia nel complesso sia molto avanzata, nelle zone rurali le infrastrutture digitali sono carenti. Il sostegno alla connettività a banda larga ad alta velocità dovrebbe contribuire a migliorare l'accesso a connessioni ad alta velocità nelle zone scarsamente popolate, con vantaggi per la produttività e il mantenimento dell'attività economica in tali regioni. Per affrontare il problema della carenza di lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), malgrado il livello complessivamente elevato di competenze digitali tra la popolazione finlandese, nel PRR figurano misure volte ad aumentare la disponibilità di posti di studio in ambiti pertinenti per il settore delle TIC e riformare il quadro in materia di apprendimento continuo, rafforzando anche la promozione delle competenze digitali.
- (31) Si prevede che le riforme e gli investimenti figuranti nel PRR contribuiranno alla transizione digitale della Finlandia in numerosi settori, sostenendo la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle PMI, e del settore pubblico, promuovendo la sicurezza delle informazioni e la cibersicurezza e sostenendo la ricerca e l'innovazione nell'ambito di tecnologie fondamentali, quali semiconduttori, intelligenza artificiale e 6G. La digitalizzazione è affrontata anche in quanto tema trasversale, con l'integrazione di soluzioni digitali in altre misure quale contributo al conseguimento di obiettivi climatici e ambientali, compresa la digitalizzazione dei trasporti e delle infrastrutture energetiche. Analogamente, un forte accento è posto sulle soluzioni

digitali nel settore sanitario, dall'uso delle analisi dei dati per migliorare la diagnostica agli investimenti nella sanità elettronica per assicurare la continuità delle cure.

Impatto duraturo

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Finlandia.
- (33) Si prevede che l'attuazione delle misure incluse nel PRR determinerà cambiamenti strutturali nella pubblica amministrazione, che dovrebbero migliorarne l'efficacia e l'efficienza. Una riforma della tassazione dell'energia dovrebbe contribuire a un "inverdimento" strutturale della politica fiscale in Finlandia. Le riforme delle politiche attive per il mercato del lavoro, secondo il modello nordico dei servizi per l'occupazione, dovrebbero contribuire ad aumentare l'offerta di forza lavoro e a migliorare l'occupabilità di disoccupati e gruppi sottorappresentati nel mercato del lavoro. Secondo le previsioni, la riforma dei servizi sociali e sanitari migliorerà la resilienza della Finlandia nel lungo termine.
- (34) Il forte sostegno agli investimenti previsto nel PRR a favore della transizione verde dovrebbe dare ulteriore stimolo a soluzioni a basse emissioni di carbonio nuove e innovative per l'economia. Ciò dovrebbe accelerare l'ascesa di settori emergenti, creando ulteriori opportunità di crescita economica. Si prevede che l'accento posto dal piano sugli investimenti nella digitalizzazione in molti settori comporterà un aumento della produttività nel lungo termine. L'impatto duraturo del PRR può anche essere rafforzato attraverso sinergie tra il PRR e altri programmi, inclusi quelli finanziati con i fondi della politica di coesione, in particolare affrontando in maniera sostanziale le sfide territoriali e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

Monitoraggio e attuazione

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).
- (36) Il ministero delle Finanze della Repubblica di Finlandia sarà responsabile del coordinamento dell'attuazione e del monitoraggio del piano. Le responsabilità sono assegnate in modo chiaro ed è disponibile una struttura adeguata per l'attuazione del piano, il monitoraggio dei progressi e la rendicontazione.
- (37) I traguardi e gli obiettivi definiti nel PRR della Finlandia sono realistici e i relativi indicatori proposti sono pertinenti, accettabili, solidi e sufficientemente chiari e completi per garantire il tracciamento e la verifica del loro conseguimento. L'ordinamento in sequenza di traguardi e obiettivi consente inoltre un adeguato monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi del piano e la pianificazione dei pagamenti. Traguardi e obiettivi sono pertinenti anche per misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Per giustificare una richiesta di erogazione è richiesto il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel corso del tempo.
- (38) Gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica

nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ per l'attuazione dei rispettivi PRR.

Costi

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (40) La Finlandia ha fornito singole stime dei costi per tutte le componenti del PRR, basandosi su una serie di fonti per giustificare i costi degli investimenti e delle riforme. Tali fonti comprendono precedenti inviti a presentare progetti in settori analoghi o con caratteristiche simili, contratti di appalto riferiti a servizi analoghi o precedenti investimenti di natura simile, valutazioni d'impatto del governo, studi accademici e altri riferimenti esterni, anche su necessità di investimenti settoriali, forniti da organizzazioni internazionali. Sulla base della documentazione fornita, le metodologie utilizzate per calcolare i costi della maggior parte delle misure previste nel piano sono considerate affidabili e costituiscono una base sufficiente per una valutazione positiva della loro ragionevolezza e plausibilità. Tuttavia gli elementi di prova presentati a sostegno delle metodologie in alcuni casi potrebbero essere più granulari e fornire informazioni più complete sui costi, in particolare per quanto riguarda alcuni regimi di investimento orizzontali. Infine, il costo complessivo stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive contenute nella presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a norma del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche allo scopo di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e proteggere il bilancio dell'Unione, in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (42) Il piano descrive in modo adeguato il sistema posto in essere per la sua attuazione e le attività di controllo e audit. Il sistema di controllo e audit si basa su solidi processi e strutture, in parte di nuova creazione. La responsabilità generale dell'attuazione del piano dovrebbe spettare al ministero delle Finanze, che si dovrebbe affidare ad altri ministeri e organismi esecutivi per gli aspetti operativi e amministrativi. Il ministero delle Finanze dovrebbe essere sostenuto dal segretariato tecnico, incaricato di

⁴ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

garantire il monitoraggio dell'attuazione del piano. La divisione dei compiti tra il ministero delle Finanze e altri ministeri pertinenti è chiara e i rispettivi ruoli e responsabilità sono delineati in maniera adeguata. Un traguardo dovrebbe richiedere l'entrata in vigore di una legge nazionale che stabilisce i mandati giuridici degli organismi coinvolti nelle attività di coordinamento, monitoraggio, controllo e audit dell'attuazione del PRR finlandese. Il traguardo dovrebbe essere conseguito prima che sia presentata alla Commissione la prima richiesta di pagamento.

- (43) Il ministero delle Finanze dovrebbe garantire l'adempimento degli obblighi di controllo e audit derivanti dal regolamento (UE) 2021/241. La funzione di audit e controllo prevede una divisione dei compiti chiara e adeguata all'interno del ministero. Gli attori responsabili dei controlli dovrebbero disporre della capacità giuridica e amministrativa di esercitare i loro ruoli e compiti previsti. Nel complesso, il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, compresa l'istituzione di un nuovo sistema di archivi per la raccolta, la conservazione e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali, sono considerati idonei a prevenire, individuare e correggere casi di corruzione, frode e conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo e a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione.
- (44) Un traguardo dovrebbe garantire che prima della presentazione alla Commissione della prima richiesta di pagamento sia istituito e reso operativo un sistema di archivi per il monitoraggio dell'attuazione del piano. Il sistema dovrebbe comprendere come minimo le funzionalità seguenti: a) raccolta di dati e monitoraggio del conseguimento di traguardi e obiettivi; b) raccolta e conservazione dei dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e garanzia dell'accesso agli stessi. Per confermare le funzionalità del sistema di archivi dovrebbe essere elaborata un'apposita relazione di audit sul sistema.

Coerenza del PRR

- (45) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (46) Il PRR della Finlandia presenta un pacchetto completo ed equilibrato di riforme e investimenti. Le misure all'interno delle componenti si rafforzano vicendevolmente e tutte le componenti comprendono una serie di riforme e investimenti ben equilibrati. Inoltre il legame tra riforme e investimenti è ben definito e le misure si rafforzano e integrano vicendevolmente per contribuire ad affrontare le sfide individuate. Le misure sono coerenti con i quadri strategici e le strategie nazionali pertinenti, come il programma governativo e il piano nazionale per l'energia e il clima. Le misure proposte all'interno delle componenti non contraddicono né pregiudicano vicendevolmente la loro efficacia, né sono state individuate incongruenze o contraddizioni tra le diverse componenti.

Uguaglianza

- (47) Il piano contiene una serie di misure che, secondo le previsioni, contribuiranno ad affrontare le sfide in materia di parità di genere e pari opportunità per tutti. Tali misure comprendono riforme nell'ambito dell'occupazione e del mercato del lavoro intese a sviluppare servizi più integrati, disponibili e accessibili a tutti e ad affrontare le esigenze dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con capacità lavorativa parziale,

le persone con difficoltà di impiego e i migranti. La riforma del sistema sociosanitario prevede anche disposizioni a favore di gruppi vulnerabili. Le misure concernenti la capacità lavorativa parziale, in particolare quelle a sostegno del benessere mentale, dovrebbero contribuire alla parità di genere. Altre misure, tra cui l'accelerazione della digitalizzazione e il miglioramento della disponibilità regionale di connessioni a banda larga ad alta velocità, sono intese ad agevolare il telelavoro, consentendo a donne e uomini di conciliare più facilmente lavoro e vita familiare.

Autovalutazione della sicurezza

- (48) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241, per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture di connettività e negli ambienti di sviluppo dedicati al 6G, all'intelligenza artificiale e al calcolo quantistico, nonché gli investimenti in esercitazioni e formazione in materia di cibersicurezza, il piano indica che per ciascun progetto sono previsti piani di valutazione e gestione del rischio e che sono esaminati i rischi per la sicurezza lungo tutto il ciclo di vita del progetto. Il piano indica inoltre che per i prodotti e i servizi connessi al progetto sarà garantita l'applicazione di requisiti di cibersicurezza e che, ove necessario, saranno utilizzati eventuali sistemi di certificazione. Nelle procedure di appalto pubblico verrà garantito il rispetto di requisiti di sicurezza e, ove necessario, al personale e alle imprese verranno applicate procedure di nulla osta di sicurezza. Per quanto riguarda gli investimenti nella connettività, il piano descrive il quadro legislativo nazionale, che tiene conto del pacchetto di strumenti dell'UE per reti 5G sicure. Non è possibile, ad esempio, utilizzare in parti critiche delle reti di comunicazione dispositivi che possono mettere a rischio la sicurezza nazionale.

Progetti transfrontalieri e multinazionali

- (49) Il PRR comprende misure volte a consentire alle imprese finlandesi di partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nei settori della microelettronica e dell'idrogeno rinnovabile. Gli investimenti a favore della ricerca nel settore della cibersicurezza hanno l'obiettivo di creare una piattaforma multilingue per lo sviluppo e la trasmissione di competenze in materia di cibersicurezza di cui tutti gli Stati membri possono fruire.

Processo di consultazione

- (50) Al fine di aumentare la titolarità nazionale del piano, la Finlandia ha consultato un'ampia gamma di portatori di interessi e altri gruppi di interesse nella fase preparatoria del PRR. Le consultazioni sono state condotte in varie forme, tra cui eventi regionali e tematici volti a informare i partecipanti in merito alla preparazione del piano e raccogliere le opinioni dei portatori di interessi sulle necessarie priorità di finanziamento e sul contenuto del piano. Agli eventi è stata invitata un'ampia varietà di soggetti, tra cui rappresentanti di consigli regionali, città, parti sociali, organizzazioni industriali e imprenditoriali, organizzazioni non governative e istituti di istruzione.
- (51) Per garantire la titolarità degli attori pertinenti, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante tutta l'attuazione degli investimenti e delle riforme previsti dal PRR.

Valutazione positiva

- (52) A seguito della valutazione positiva del PRR finlandese da parte della Commissione, la quale è giunta alla conclusione che il piano risponde in maniera soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente

all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (53) Il costo totale stimato del PRR della Finlandia è 2 094 687 000 EUR. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per la Finlandia, il contributo finanziario assegnato al PRR della Finlandia dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione della Finlandia.
- (54) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per la Finlandia deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, per la Finlandia dovrebbe essere messo a disposizione ora un importo non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se necessario in seguito all'aggiornamento del contributo finanziario massimo, il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbe modificare la presente decisione per includervi senza ritardo il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- (55) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio⁶. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte della Finlandia, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (56) La Finlandia ha chiesto un prefinanziamento pari al 13 % del contributo finanziario. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione della Finlandia subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("l'accordo di finanziamento").
- (57) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato

⁶ GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

Articolo 2

Contributo finanziario

1. L'Unione mette a disposizione della Finlandia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 2 085 341 084 EUR⁷. È disponibile un importo di 1 660 743 618 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Finlandia un contributo finanziario massimo aggiornato pari o superiore a 2 085 341 084 EUR, è disponibile un ulteriore importo di 424 597 466 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023. Se l'aggiornamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241 determina per la Finlandia un contributo finanziario massimo aggiornato inferiore a 2 085 341 084 EUR, la differenza tra il contributo finanziario massimo aggiornato e l'importo di 1 660 743 618 EUR è disponibile per essere impegnata giuridicamente in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241 dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.
2. La Commissione mette a disposizione della Finlandia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento un importo di 271 094 341 EUR, pari al 13 % del contributo finanziario. Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. Il prefinanziamento è messo a disposizione subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo di finanziamento. Esso è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate.
4. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di finanziamento è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale la Finlandia ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. Subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1, per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi devono essere conseguiti dalla Finlandia entro il 31 agosto 2026.

⁷ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale di pertinenza della Finlandia delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente